

Allegato 1 Decreto 12/2016

REP. n. ____ del

**SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DI PIAZZA DELLA
CHIESA, 36 SESTO FIORENTINO DENOMINATI
FELICITTA' – PERIODO 01.01.2016-31.12.2018 -**

C.I.G. 282184E778

L'anno il giorno _____ del mese di _____
presso la Sede della Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Via
Gramsci, 561

tra

La **Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest**, di seguito SdS,
rappresentata nella persona di Franco Doni nato a Firenze il 16.07.1964,
codice fiscale DNO FNC 64L16 D612R e domiciliato per la sua carica
presso la sede della Società della Salute sita in 50019 Sesto Fiorentino (FI),
Via Gramsci n. 561, il quale interviene in questo atto, nella sua qualità di
Direttore e Legale Rappresentante, in rappresentanza e per conto della
Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, codice fiscale
05517820485

e

La Cooperativa Sociale in rete, con sede legale in Sesto Fiorentino Via
Giotto, 22, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative e Consorzi Sociali
– sez. Provincia di Firenze / settore B, al n. 62/98 con Atto n. DD N. 48
del 20/11/1998 e successive modifiche: A.D. 1609 del 23/5/2003 e A.D.
2606 del 10/8/2006 e numero di iscrizione corrispondente a C.F. e P. IVA
al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di 03792220489 nella
persona di Maurizio Rossi, nato a Arezzo il 14/09/1970, non in proprio ma
nella sua qualità di rappresentante legale;

PREMESSO CHE

con deliberazione della Giunta Comunale di Sesto Fiorentino n. 186 del 10/11/2009 è stata autorizzata la stipula di contratto per la locazione di immobile di proprietà della Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino, sito in Piazza della Chiesa;

- con contratto di locazione sottoscritto in data 15/12/2009 rep. 2153, registrato a Firenze 3 in data 17/12/2009 al n. 7795 la Confraternita di Misericordia di Sesto Fiorentino ha concesso in locazione al Comune di Sesto Fiorentino l'immobile ubicato nel Comune di Sesto Fiorentino, in Piazza della Chiesa n. 36 per una durata di anni sei rinnovabile per ulteriori sei anni;
- con verbale di consegna sottoscritto in data 29/01/2010 il Comune di Sesto Fiorentino ha preso in carico i locali posti in Piazza della Chiesa n. 36, trasmettendone la piena disponibilità materiale alla Società della Salute;
- con il Decreto del Direttore della Società della Salute n. 39 del 23/02/2010 è provveduto alla presa d'atto dell'assunzione in godimento dell'immobile posto in Sesto Fiorentino, Piazza della Chiesa, 36 per lo svolgimento di attività di socializzazione per alunni disabili;
- con Determinazione dirigenziale n. 189 del 10/12/2015 il Comune di Sesto Fiorentino ha provveduto alla proroga del contratto di locazione dell'immobile sito in Piazza della Chiesa, 36 per ulteriori anni 6 con decorrenza dal 1/01/2016;
- presso l'immobile sopra specificato sono poste attività varie di socializzazione per alunni disabili del territorio comunale di Sesto Fiorentino e che tali attività sono confermate anche per l'anno 2016 e successivi;
- si ravvisa la necessità di provvedere a garantire il servizio di pulizia dei locali posti in Piazza della Chiesa, 36 Sesto Fiorentino per il periodo dal 1/01/2016 al 31/12/2018;

VISTA la disponibilità espressa da Socialeinrete Cooperativa Sociale tipo B con sede legale in Via Giotto, 22 50019 Sesto Fiorentino P.IVA 03792220489 ed il preventivo rimesso (protocollo 1391 del 25/01/2016, conservato agli atti) con il quale si impegna ad effettuare il servizio di pulizia al costo orario di € 15,00 oltre IVA per n. 2 ore giornaliere dal lunedì al venerdì;

PREMESSO ALTRESI'

- che la Cooperativa sociale Socialeinrete ha nel proprio oggetto sociale lo svolgimento di tali attività come risulta dal suo Statuto;
- che il presente progetto prevede l'inserimento lavorativo di n. 1 lavoratore svantaggiato;
- che la Cooperativa Socialeinrete è in possesso delle condizioni previste per l'instaurarsi di rapporti convenzionali con l'Ente Pubblico;

SI CONVIENE quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

La SdS affida alla Cooperativa Socialeinrete che accetta, la gestione del servizio di pulizia dei locali posti in Piazza della Chiesa, 36 Sesto Fiorentino assegnati alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest – periodo 01.01.2016-31.12.2018 -

L'attività si svolge secondo le specifiche di cui al preventivo firmato dalle parti in segno di piena accettazione e conservati agli atti del presente contratto. La convenzione ha per oggetto l'inserimento lavorativo di n. 1

persona svantaggiata dal punto di vista psichico. Il servizio è effettuato per 10 ore settimanali, nel periodo 01.01.2016-31.12.2018.

Art. 3 – Risorse impiegate dalla Cooperativa

La Cooperativa sociale, per lo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione, utilizzerà n. 1 addetto da impiegare nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 6.30 alle ore 8.30 o dalle ore 18.30 alle ore 20.30 ad esclusione dei mesi di luglio e agosto. Il materiale occorrente per l'esecuzione del servizio nonché i dispositivi di protezione individuali sono a carico della Cooperativa sociale.

Art. 4 - Volontari

Non è previsto l'impiego di volontari nell'attività connessa al recupero e all'inserimento lavorativo.

Art. 5 – Rispetto delle norme in materia di lavoratori svantaggiati

La Cooperativa sociale dichiara che la condizione di “persona svantaggiata” del lavoratore impegnato nell'attività oggetto della presente convenzione è documentata agli atti della Cooperativa sociale stessa. La Cooperativa sociale s'impegna altresì a mantenere la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della L.381/91 per tutto il periodo di durata del servizio affidato.

Art. 6 – Applicazione delle disposizioni contrattuali

La Cooperativa sociale assicura l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro e del contratto integrativo delle Cooperative sociali per tutti i lavoratori, soci e non, e per tutte le persone svantaggiate, nel rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi.

Art. 7 – Gestori dei servizi e obblighi dell'affidatario

La Cooperativa si impegna ad eseguire le attività e le prestazioni di cui all'art. 1 con idonea organizzazione aziendale. La Cooperativa si impegna, altresì, all'applicazione dei vigenti contratti che disciplinano il rapporto di lavoro del personale nonché al rispetto di tutti gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Il referente del servizio per la Cooperativa è la Sig.a Francesca Becchi e per la SdS il Sig. Alessandro Collini nella sua qualità di Responsabile Ufficio amministrativo Sesto Fiorentino

Art. 8 – Durata della convenzione e importo contrattuale

Il contratto ha decorrenza dal 01.01.2016 al 31.12.2018. L'eventuale recesso verrà comunicato dalla parte recedente alla controparte tramite lettera raccomandata A/R con preavviso che dovrà pervenire alla controparte almeno 90 (novanta) giorni prima.

La SdS corrisponde alla Cooperativa la somma di Euro 15,00 orarie per la somma complessiva di Euro 6.495,50 (Euro seimilaquattrocentonovantacinque/50), oltre ad IVA al 22% per Euro 1.429,01 (Euro millequattrocentoventinove/01) e così per un totale complessivo di Euro 7.924,51 (Euro settemilanovecentoventiquattro/51).

Le somme citate si intendono onnicomprensive: non sarà versata alla Cooperativa nessuna somma addizionale.

La SdS si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni conformemente a quanto previsto dall'art. 30 della Legge Regionale n. 13/2008 nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale.

Art. 9 - Modalità di pagamento

La Cooperativa, per i servizi resi, rimetterà alla SdS regolari fatture. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile, e il pagamento, previo riscontro

della corrispondenza delle prestazioni rese con quelle riportate in fattura, avverrà entro 90 giorni dal ricevimento delle fatture.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La Cooperativa, a pena di nullità assoluta del contratto, assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche.

La cooperativa 'appaltatore pone in essere tutto quanto necessario al fine di consentire la verifica dell'ente che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla procedura in oggetto, sia inserita, a pena di nullità assoluta degli stessi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010. A tal fine, copia dei suddetti contratti dovranno essere trasmessi dalla Cooperativa alla SdS a cura del legale rappresentante o di un suo delegato. La Cooperativa, in proprio, o per conto del subappaltatore o del subcontraente, nonché questi ultimi direttamente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla SdS e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze ove ha sede l'Ente appaltante o concedente. Tale previsione dovrà essere espressamente contenuta nei subcontratti o subappalti a cura dell'appaltatore e delle sue controparti.

3. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la Cooperativa non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente contratto tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto.

Art. 12 - Obblighi assicurativi

La Cooperativa si assume la responsabilità, senza riserve od eccezione alcuna, per i danni che dovessero derivare alla SdS, a terzi, a cose e persone, per fatti connessi al servizio affidato. Sono da ritenersi a carico della Cooperativa gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio, compresa la copertura per gli eventuali infortuni. Per quanto sopra indicato, l'affidatario ha provveduto a contrarre una assicurazione contro i rischi inerenti ogni fase dell'esecuzione del servizio, come risulta dalla polizza conservata agli atti dell'SdS, polo Sesto Fiorentino.

Art. 13 Danni, penalità e risoluzione

L'accertamento di eventuali danni è effettuato dal Responsabile del servizio della SDS alla presenza del Responsabile del servizio indicato dalla Cooperativa. Il Responsabile della Sds comunicherà con sufficiente anticipo alla Cooperativa il giorno e l'ora in cui valuterà lo stato dei danni: in assenza di volontà della Cooperativa a partecipare all'accertamento, il Responsabile della Sds vi provvederà autonomamente alla presenza di due testimoni.

Nel caso di inadempienza contrattuale (inosservanza delle condizioni/vincoli stabiliti nel contratto) è prevista l'applicazione delle seguenti penalità:

- la penale applicata per ciascuna singola inadempienza contrattuale sarà pari all'importo orario/settimanale

Più specificatamente, e a titolo esemplificativo, oltre a quelle di carattere generale, le fattispecie che possono dar luogo all'applicazione di penalità o, se ripetute, a risoluzione sono:

- interruzione del servizio;

-
- ritardi nello svolgimento del servizio;
 - inosservanza grave degli obblighi/indirizzi previsti nel preventivo;
 - ripetute segnalazioni di inadeguatezza del personale e di cattiva gestione del servizio;
 - mancato rispetto delle percentuali di lavoratori svantaggiati previsti dalla L. 381/1991;

Gli eventuali inadempimenti verranno contestati, nelle forme indicate in sede contrattuale, per iscritto all'esecutore che avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni e/o giustificazioni. Le suddette penalità saranno recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti all'esecutore o rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 15 - Rispetto del D. Lgs. N. 81/2008 in materia di sicurezza

La Cooperativa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e ss.mm. Le parti danno atto che la Cooperativa ha provveduto a consegnare al committente copia del proprio documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) e degli aggiornamenti in materia di sicurezza, ad indicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. N. 81/2008 nonché indicazione del personale impiegato nella realizzazione del servizio. La Cooperativa si impegna ad aggiornare il committente di eventuali cambiamenti che dovessero intervenire. Per ogni nominativo sono indicati gli estremi dei documenti assicurativi.

L'affidatario si impegna a garantire al proprio personale le tutele previste

dalla normativa in materia di salute e sicurezza. In accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, al personale della Cooperativa che opera negli stabilimenti del committente sono applicate le stesse norme di tutela previste in materia di Pronto Soccorso Aziendale (ex D.M. 388/03) per i lavoratori dipendenti dell'Amministrazione. La SdS si impegna a comunicare alla Cooperativa gli eventuali pericoli derivanti dai luoghi sedi dei servizi, oltre a fornire comunicazioni successive inerenti a modifiche che dovessero sopraggiungere. Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento.

Art. 16 - Privacy

La SdS, in qualità di Titolare del trattamento dati, informa La Cooperativa che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 13 e 18 del D.Lgs n. 196/2003, tratterà i dati di cui è in possesso esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Contestualmente alla stipula del presente contratto la SdS provvede a nominare la Cooperativa responsabile esterno del trattamento dati. La Cooperativa si obbliga alla trasmissione, entro cinque giorni dalla stipula del presente atto, delle nomine di incaricato del trattamento di propri dipendenti e collaboratori.

Art. 18 - Imposta di registro e di bollo

Il presente atto sarà sottoposto a registrazione in misura minima fissa, trattandosi di servizi soggetti al pagamento dell'IVA.

Risulta esente all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 460 /1997 di cui all'allegato del DPR 642/1972.

Art. 19 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese del presente contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A., che rimane a carico della SdS.

Art. 20 - Norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si applicano le norme del Codice Civile, del Codice degli Appalti e delle leggi in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto Fiorentino, li _____

Per la Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

Franco Doni _____

Per la Cooperativa

Maurizio Rossi _____